

# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

## Il DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 248
- Sentito il parere dell'Assemblea dei Rappresentanti di Classe del 18 febbraio 1999
- Visto la delibera del Consiglio d'Istituto del 18 febbraio 1999
- Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 25 febbraio 1999
- Vista la legge 71 del 29 maggio 2017

## EMANA

il seguente REGOLAMENTO :

### Premessa

Il presente Regolamento si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche per un corretto funzionamento dell'Istituto, in connessione con la più vasta realtà sociale, al fine di attuare il diritto allo studio e di offrire gli strumenti per la promozione culturale e civile degli studenti, nel rispetto dei principi di libertà e di democrazia sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

Diventa quindi essenziale costruire un clima di scuola nel quale il rispetto del diritto dello studente a ricevere una seria formazione scolastica si coniughi con il dovere di garantire un adeguato impegno ad apprendere. Su questa base è possibile raggiungere la condivisione delle regole che rendono efficace il patto formativo. (4)

### *Art. 1*

#### - Principi e finalità -

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.  
E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto. (4)

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della

riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dall'Istituto sono adottati dal Consiglio di classe e dalla Giunta Esecutiva.

7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

### *Art. 2*

#### *- Doveri degli studenti -*

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della

scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita dell'Istituto.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto e ogni altra disposizione emanata dal Dirigente Scolastico.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente tutte le strutture dell'Istituto e a comportarsi in modo da non arrecare danno a cose o persone.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattori di qualità della vita dell'Istituto.

### *Art. 3*

#### *- Mancanze disciplinari -*

1. Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti scorretti commessi in violazione dell'art. 2 che possono

verificarsi durante il normale orario delle lezioni e per qualsiasi attività extrascolastica connessa all'attività scolastica anche svolta fuori dall'Istituto sia in Italia che all'estero. (5)

2. Le mancanze disciplinari si dividono in gravi e lievi.

3. Configurano mancanze gravi i seguenti comportamenti :

a) offese arrecate:

I. al Dirigente Scolastico,

II. ai docenti e al personale tutto dell'Istituto,

III. ai compagni,

IV. alle Istituzioni e alle Religioni;

b) atti di violenza fisica e/o verbale, anche configurantisi come bullismo/cyberbullismo;

c) atti di violenza morale psicologica, anche configurantisi come bullismo/cyberbullismo;

d) impedimento del diritto degli studenti ad apprendere e dei docenti ad insegnare.

e) danneggiamento volontario della struttura e della attrezzatura dell'Istituto;

f) alterazione, distruzione di documenti scolastici (anche del registro elettronico);

g) la reiterazione per almeno tre volte di uno stesso comportamento che ha determinato l'irrogazione di una sanzione conseguente ad infrazione lieve;

h) comportamenti che configurano reati penali;

i) violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza durante gli scambi, i viaggi d'istruzione e le visite guidate in Italia e all'estero; (3)

l) uso e/o detenzione di droghe; (4) (5)

m) fumare dentro l'ambiente scolastico;

n) diffamazione, anche dell'Istituto, a mezzo stampa o social network (facebook ecc);

o) diffusione di immagini, foto ecc, non autorizzate dagli interessati, su stampa o social network;

p) diffusione di immagini, foto ecc. a scopo diffamatorio che possano configurarsi come azioni di cyberbullismo (9);

q) uso di strumenti multimediali (cellulari, smartphone, iPhone, tablet, smartwatch e simili) non autorizzati le cui potenzialità minacciano l'autenticità dell'elaborato e la relativa valutazione.(7)

4. Configurano mancanze lievi tutti gli altri comportamenti diversi da quelli indicati nel comma precedente quali ad esempio:

a) entrate in ritardo o uscite anticipate dall'Istituto, individuali o collettive, non adeguatamente giustificate;

b) disturbo dell'attività didattica;

c) incuria dei locali nei quali si svolgono le attività scolastiche;

d) gettare rifiuti fuori dagli apposti contenitori e/o non conferire correttamente i rifiuti;

e) uso improprio non autorizzato dal docente del telefono cellulare durante le lezioni. (4) (6), purché non si configuri come possibile azione di cyberbullismo (9).

#### *Art. 4* *- Sanzioni -*

1. Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza e della reiterazione del comportamento, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

A) ammonizione scritta;

B) censura scritta;

C) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica. (4)

2. Per le mancanze lievi così come indicato all'art. 3 comma 4, lo studente riceve la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta dal docente che viene trascritta nel registro di classe, accompagnata dalla comunicazione scritta ai genitori o dalla loro convocazione in Istituto. Nell'ipotesi prevista dall'art. 3

comma 4 lett.e, l'Istituto tratterrà il telefono cellulare che sarà consegnato ai genitori.

Il Consiglio di classe, in occasione degli scrutini quadrimestrali o finali potrà assegnare otto come voto di condotta allo studente che ha ricevuto la sanzione dell'ammonizione scritta. (4)

3. Per le mancanze gravi è prevista la censura scritta o l'allontanamento dall'Istituto per un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione, da sette a quindici giorni. La sanzione è applicata dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico in presenza di tutte le sue componenti: il provvedimento viene annotato nel libretto scolastico dello studente e comunicato ai genitori e inserito nel fascicolo personale dell'allievo. Allo studente che ha ricevuto la sanzione della censura scritta o dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, il Consiglio di classe potrà assegnare non più di sette come voto di condotta agli scrutini.(4)(6). In sede di valutazione della fattispecie concreta, è facoltà del Consiglio di classe applicare la sanzione dell'allontanamento dall'Istituto per un periodo inferiore a 7 giorni. (8)

4. Quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

La sanzione è adottata dalla Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto su proposta del rispettivo Consiglio di classe.

5. Quando lo studente abbia anche prodotto guasti, danneggiamenti, rotture alle attrezzature, ai sussidi, alle strutture scolastiche dovrà riparare e/o risarcire il danno arrecato.

6. Allo studente il Dirigente Scolastico può offrire la possibilità di convertire le sanzioni in attività socialmente utili in favore dell'Istituto, quali ad esempio il giardinaggio, la pulizia e/o verniciatura dei muri, la pulizia degli ambienti esterni dell'Istituto, sistemazione archivio scolastico.(1)

5. In ogni caso è facoltà del Dirigente Scolastico, sentito l'allievo e il Coordinatore di classe, comminare la sanzione della censura scritta senza la convocazione del Consiglio di classe. (6)

### *Art. 5*

#### *- Procedimento sanzionatorio -*

1. Gli organi scolastici competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:
  - A) i singoli docenti per l'ammonizione scritta;
  - B) il Dirigente Scolastico per la sanzione della censura scritta o l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica. (4)
2. Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le sanzioni di un dato grado, può sempre infliggere quelle di grado più lieve. (4)
3. In caso di mancanza lieve, il docente dopo aver formulato oralmente e in contraddittorio con lo studente la contestazione che annota sul registro di classe, applica la sanzione dell'ammonizione scritta. Lo studente ha la possibilità di presentare le sue giustificazioni al docente coordinatore di classe. Del fatto devono essere informati, nel più breve tempo, il docente coordinatore di classe, il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore e il successivo Consiglio di classe. (4).
4. In caso di mancanza grave, il procedimento sanzionatorio inizia con la segnalazione del docente nel Registro di classe, che provvede ad annotare il nominativo dello studente e a descrivere in maniera sintetica e puntuale la mancanza commessa. Il docente provvede ad inviare tempestivamente al Dirigente Scolastico o a un suo delegato il Registro di classe e lo studente accompagnato da uno dei rappresentanti di classe. Il Dirigente Scolastico entro otto giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di classe alla

presenza di tutte le sue componenti e invita lo studente alla riunione per esporre le sue ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi e di farsi difendere da un rappresentante di classe o da un rappresentante degli studenti in Consiglio d'Istituto. Il Consiglio di classe, udito lo studente, il rappresentante di classe o il rappresentante degli studenti, il docente, applica la sanzione a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti. In ogni caso la sanzione dovrà essere deliberata da almeno 1/3 degli aventi diritto. (4)

5. Nell'ipotesi prevista al comma 3<sup>o</sup> dell'art. 4 la Giunta Esecutiva, su proposta del rispettivo Consiglio di classe, decide la sanzione dopo aver sentito lo studente eventualmente accompagnato da un rappresentante degli studenti nel Consiglio d'Istituto e assunto ogni altra informazione ritenuta utile.

7. La Giunta esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla riunione del Consiglio di classe.

8. Il verbale della riunione del Consiglio di classe o della Giunta Esecutiva è trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare che viene annotato nel Registro di classe.

9. Il procedimento sanzionatorio può altresì prendere avvio per iniziativa del Dirigente Scolastico qualora abbia notizia di una mancanza disciplinare ex art.3. In tal caso il Dirigente Scolastico convocherà l'allievo e/o il Consiglio di classe con le modalità indicate nei commi precedenti. (2)

10. Per provvedimenti conseguenti ad episodi di bullismo e cyberbullismo si fa riferimento al protocollo specifico (9).

### *Art. 6*

#### *- Registro delle sanzioni -*

1. E' istituito presso la Segreteria didattica dell'Istituto il Registro delle sanzioni disciplinari dove vengono annotate a cura della Segreteria tutte le sanzioni irrogate nel corso dell'anno scolastico.

### *Art. 7*

*- Impugnazioni -*

1. Avverso le sanzioni disciplinari irrogate dal singolo docente per le mancanze lievi, nel termine di otto giorni, è ammesso ricorso da parte degli studenti al Dirigente Scolastico. (4)
2. Avverso le sanzioni disciplinari irrogate dal Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla loro comunicazione, è ammesso ricorso da parte degli studenti al Consiglio di Garanzia dell'Istituto disciplinato dal successivo art. 8. (4)
2. Il Consiglio di Garanzia si pronuncia anche nei conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito alla applicazione del presente Regolamento.
3. Avverso le sanzioni disciplinari deliberate dalla Giunta Esecutiva per le mancanze gravi previste al comma 3<sup>^</sup> dell'art.4 , nel termine di trenta giorni dalla loro comunicazione, è ammesso ricorso da parte dello studente al Dirigente del Centro Servizi Amministrativi che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio Scolastico Provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene lo studente. (4)
4. Il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi decide in via definitiva, nei reclami proposti dagli studenti dell'Istituto contro le violazioni del regolamento approvato con D.P.R. del 24 giugno 1998 n. 249 e del presente Regolamento d'Istituto.

*Art. 8*

*- Consiglio di garanzia -*

1. Il Consiglio di Garanzia è formato da due docenti designati dal Collegio dei Docenti, da due rappresentanti degli studenti designati dall'Assemblea dei rappresentanti di classe, da un genitore eletto dal Comitato genitori, da un rappresentante del personale ATA eletto dall'Assemblea ATA e da un Presidente che sia esterno all'Istituto e designato dal Collegio dei Docenti da scegliersi tra ex docenti, genitori, studenti. (4)

2. Il Collegio dei Docenti e l'Assemblea dei rappresentanti di classe provvedono a designare un docente supplente e un rappresentante degli studenti supplente che sostituiranno i componenti effettivi qualora un impedimento o l'appartenenza al Consiglio di classe dello studente non ne permettano la partecipazione.
3. Il provvedimento viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato e le annotazioni nel Registro di classe.

*Art. 9*

*- Procedimento per i ricorsi -*

1. Il Consiglio di Garanzia ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni, fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata irrogata la sanzione e il docente che ha rilevato la mancanza.
2. Il Consiglio di Garanzia può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.
3. Il provvedimento viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato e le annotazioni nel Registro di Classe.

*Art. 10*

*- Rinvio -*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla legislazione vigente in materia, in particolare al D.P.R. del 24 giugno 1998 N. 249 e all'art. 328 D.Lgs. del 16 aprile 1994 N. 297.

*Art. 11*

*- Disposizioni finali -*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1999 e viene allegato al Regolamento d'Istituto di cui diventa parte integrante.
3. Tutti gli studenti, all'atto dell'iscrizione all'Istituto, riceveranno copia del presente Regolamento che

verrà inoltre inserito nei Registri di classe e consegnato a chiunque ne faccia richiesta.

Treviso, li 26 febbraio 1999

- (1) Sostituito con delibera del Consiglio d'Istituto e del Collegio Docenti del 27.10.2000.
- (2) Aggiunto con delibera del Consiglio d'Istituto del 25.05.1999 e delibera del Collegio Docenti del 16.06.1999.
- (3) Aggiunto con delibera del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto del 27.10.2000.
- (4) Aggiunto o modificato con delibera del Collegio Docenti del 22.10.2002 e del Consiglio d'Istituto del 29/10/2002.
- (5) Aggiunto o modificato con delibera del Collegio Docenti del 16.02.2007 e del Consiglio d'Istituto
- (6) Aggiunto o modificato con delibera del Collegio Docenti dell'12.09.2014 e del Consiglio d'Istituto.
- (7) Aggiunto con delibera del Collegio Docenti del 29.10.2015 e del Consiglio d'Istituto.
- (8) Aggiunto con delibera del Collegio Docenti del e del Consiglio d'Istituto
- (9) Aggiunto con delibera del Collegio Docenti del 22/06/2018 e del Consiglio d'Istituto del  
.....

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(Dott.ssa Anna Durigon)

